



CITTÀ DI JESOLO

SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 180 DEL 28/09/2026

OGGETTO: ORDINANZA DI MODIFICA DELLA VIABILITA' E DELLA SOSTA SU VIA CESARE BATTISTI, RAMO CIECO NON DENOMINATO COMPRESO TRA I CIVV. 69/B ED 83. ADEGUAMENTO E LIMITAZIONE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso che:

- il ramo cieco non denominato a nord di via Cesare Battisti, compreso tra i civv. 69/b ed 83, è strada a carreggiata singola, a doppio senso di circolazione e di larghezza particolarmente ridotta, ricompresa nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/92 con Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019 e successiva ordinanza dirigenziale esecutiva n. 152 del 27/09/2024;
- che sul lato est del suindicato ramo sono presenti molteplici stalli pubblici con disposizione a "spina di pesce", anch'essi dal perimetro e dalle dimensioni particolarmente contenute;
- con Ordinanza Sindacale n. 128 del 21/05/1997 si è provveduto ad istituire sul ramo in questione un divieto di transito per tutti i veicoli, con eccezione per i veicoli al servizio dei residenti e degli operatori dell'ex Distretto Sanitario (in passato sito al civ. 83) del Comune di Jesolo, da anni non più operativo e sostituito da altri servizi a partecipazione associativa.

Considerato che appare opportuno adeguare le disposizioni della citata ordinanza sindacale aggiornando le stesse alla sopravvenuta situazione di fatto (cessazione del servizio sanitario), senza tuttavia disconoscere le finalità in ragione delle quali si valutava, all'epoca dell'adozione del provvedimento, di procedere ad una ponderata limitazione degli accessi;

Rilevato che una restrizione dei transiti appare infatti, ad oggi, supportata dalle caratteristiche geometrico-funzionali del ramo considerato; caratteristiche (strada senza uscita) e grandezze limitate (in primis, la larghezza della carreggiata) che non appaiono sufficienti, in ipotesi di accesso indiscriminato da parte dell'utenza, a garantire agevoli margini e possibilità di manovra, con potenziale costante pericolo ed intralcio per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;

Visti gli artt. 1, 5, 7 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e i relativi articoli del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione);

ORDINA

Che sul ramo cieco non denominato a nord di via Cesare Battisti, compreso tra i civv. 69/b ed 83, sia vietato il **transito** e la **sosta** a tutti i veicoli, ad eccezione di quelli al servizio dei residenti, domiciliati e frontisti, nonché dei veicoli di emergenza, pronto intervento, servizio pubblico e pubblica utilità e, in generale, autorizzati.

Che in entrata del suindicato ramo cieco, unitamente alla segnaletica verticale di "*divieto di transito*" (Fig. II 46 art. 116 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), sia installata segnaletica verticale di "*strada senza uscita*" (Fig. II 309 art. 135 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).

Che sia abrogata l'ordinanza sindacale n. 128 del 21/05/1997, nonché ulteriori altri provvedimenti in contrasto con la presente.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo l'installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 L. n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio; o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex D.P.R. n. 1199/1971, e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.